



ASSOFERMET

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCianti IN FERRO E ACCIAIO,
METALLI NON FERROSI, ROTTAMI FERROSI, FERRAMENTA E AFFINI

Milano, 3 aprile 2015

Spettabile
EFFEMETAL Srl
Via G. Di Vittorio, 24
50063 - Figline Valdarno - FI

Alla cortese attenzione dei Signori

- Rossetti Claudio;
- Zaccari Renato.

Con la presente, facendo seguito alla Vs. richiesta di chiarimenti in data 30 marzo scorso, si intende sgombrare il campo da quello che alla scrivente appare come un "equivoco" o, per meglio dire, un dubbio interpretativo che scaturirebbe da un orientamento dell'Ufficio Gestione Rifiuti (Dipartimento I - Urbanistica e Ambiente) della Città Metropolitana di Firenze.

L'orientamento in parola, mai manifestato fin d'ora (almeno, per quanto è di nostra conoscenza), se venisse ufficializzato, non solo pregiudicherebbe l'Attività di Recupero da anni in essere di numerose Aziende del Settore, tra cui la EFFEMETAL condizionandola oltre al dovuto (in aggiunta e diversamente da quanto tuttora emerge dalle prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni rilasciate dall'Ente medesimo) ma, soprattutto, esporrebbe le Aziende a sanzioni.

L'indirizzo di cui sopra, di fatto restrittivo, diverge dall'applicazione della normativa di Settore (pregressa e vigente) nel resto del Paese ed in particolare, a partire dal 9 ottobre 2011, risulta difforme dall'applicazione del Regolamento UE n. 333/2011, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri (a cui è seguita, dal 1° gennaio 2014, l'applicazione dell'analogo Regolamento UE n. 715/2013).

Il caso in questione, come da Voi riferito, è recentemente emerso a seguito della presentazione, lo scorso anno, dell'Istanza di AIA per l'Attività di cui al n. 5.3, lett. b), punto 4), Allegato VIII, Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Nello specifico, trattasi dell'Attività di Recupero di Rifiuti Non Pericolosi, con una capacità superiore a 75 t. giorno, consistente nel Trattamento di Rifiuti Metallici (Rottami Ferrosi e/o Non ferrosi, compresi i RAEE e i Veicoli Fuori Uso e loro componenti) per mezzo di un Impianto di Frantumazione, di cui dovrete essere in possesso.

20145 Milano – Via Giotto, 36 – Telefoni +39.02.76008807 – 76008824 – Fax +39.02.781027
Partita iva 07480820963 – www.assofermet.it – assofermet@assofermet.it



Come, tuttavia, precisato anche nella Vs. pregevole e completa Relazione Tecnica di accompagnamento all'istanza di AIA, trattasi, in realtà, di un mero Impianto di sola Triturazione di taluni Rottami, le cui caratteristiche impiantistiche (tra cui le dimensioni in primis), così come la lavorazione che viene posta in essere, sono ben diverse dalla Frantumazione vera e propria (ivi compreso il Rottame che si ottiene dalla Frantumazione, il cosiddetto "proler"), com'è noto agli addetti del Settore.

Ciò premesso, con la presente, non si intende esaminare se nel Vostro caso fosse o meno necessario (cioè obbligatorio) presentare Prima Istanza di AIA entro il 7 settembre 2014, tenuto conto dei fatti concludenti che sono seguiti. A tale proposito, si rammenta solo che una Provincia dell'Emilia-Romagna e alcune Regioni (ma non la Toscana), tra cui il Rappresentante della Regione capofila in materia ambientale in seno alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, si erano chiaramente espresse al riguardo su questo particolare aspetto, elaborando una precisa posizione, come comunicatoVi tempestivamente da ASSOFERMET a partire dalla fine del luglio 2014.

Nel merito, ritornando al tema in oggetto, se abbiamo compreso esattamente, l'orientamento di recente espresso (solo verbalmente) ad EFFEMETAL dagli Uffici competenti della Città Metropolitana di Firenze è il seguente:

- sarebbe necessario Triturare (visto che EFFEMETAL non ha in dotazione alcun Impianto di Frantumazione costituito da un "Mulino a Martelli") tutti i Rifiuti costituiti da Rottami Metallici Ferrosi e/o Non Ferrosi facendoli processare dall'Impianto in Vs. possesso (tra l'altro, totalmente inadeguato a tale fine e, non caso, utilizzato prevalentemente per il Rottame di Alluminio) per poter ottenere dei Rottami non più classificati come "Rifiuti", ma come "End of Waste" o ancora come Materie Prime Secondarie nei rimanenti casi tuttora previsti (ci si riferisce alle MPS di cui al D.M. 5 febbraio 1998, relativamente ad una parte marginale dei soli Rottami Non Ferrosi che non ricadono nel campo di applicazione dei Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013, rimanendo interamente disciplinati all'interno della Tipologia 3.2 del citato D.M.);
- o, in ogni caso, in misura analoga e più in generale, sarebbe necessario che tutti i Rifiuti costituiti da Rottami Metallici Ferrosi e/o Non Ferrosi per poter essere non più classificati come "Rifiuti", ma come Rottami "End of Waste" ai sensi dei Regolamenti UE n. 333 /2011 e n. 715/2013 o ancora come Materie Prime Secondarie siano sempre sottoposti ad una Operazione di Recupero (ricadente nella cosiddetta "R4") consistente in una Riduzione/Adeguamento Volumetrico (solo a titolo di esempio: mediante gli abituali Trattamenti meccanici a freddo utilizzati nel nostro Settore, quali la Cesoiatura, la Pressatura, ecc, Triturazione inclusa).

Quanto sopra, secondo la ex Provincia, anche nei casi in cui ciò non è in alcun modo necessario in termini di dimensioni/volume per trasformare i Rifiuti in parola in "End of Waste/MPS", cioè nei casi in cui la misura/formato degli stessi risponde fin dall'origine (cioè al momento del conferimento presso l'Impianto Autorizzato di EFFEMETAL) a quella prevista per poter essere Direttamente Utilizzabili in nuovo processo fusorio, come espressamente previsto dai citati Regolamenti UE, ma anche dalla Tipologia 3.2 (e 3.1) del D.M. 5 febbraio 1998 e dalle Specifiche merceologiche di settore.

Corre il dovere di ricordare che EFFEMETAL mediante l'Istanza di AIA presentata, non introdurrà modifiche sostanziali della sua Attività e/o Impiantistica installata, ma farà solamente confluire in AIA l'assetto aziendale ad oggi esistente, riproponendo tal quali, le medesime lavorazioni sui Rifiuti precedentemente Autorizzate e quindi la stessa consolidata impostazione dell'Attività e delle Operazioni di Recupero in R4 per i Rifiuti costituiti dai Rottami Ferrosi e/o Non Ferrosi, Veicoli Fuori Uso inclusi, fatta salva l'introduzione dell'Operazione R12, svolta tuttavia con i medesimi Mezzi, Strutture e Attrezzature già in dotazione, mantenendo i medesimi Codici CER e relativa Potenzialità complessiva di Messa in Riserva [R13] e Recupero (Trattamento) [R4] (equivalente alla sommatoria delle Autorizzazioni preesistenti).

Cio premesso, si ritiene a questo punto indispensabile passare in rassegna la normativa vigente, al fine di dimostrare, sotto ogni profilo, che l'Attività posta sino ad oggi in essere da EFFEMETAL e da tutte le altre Aziende appartenenti al nostro Settore nel resto d'Italia è conforme e non si discosta dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore, ivi compresa la continuazione dell'esercizio della stessa da parte di EFFEMETAL in ambito AIA.

Si evidenzia, tuttavia, sin d'ora, che le MTD (Migliori Tecniche Disponibili, vale a dire le BAT "Best Available Techniques") che verranno approvate in ambito UE, riguarderanno solo gli Impianti di Frantumazione di Rottami, vale a dire i "Mulini a martelli", la cui complessità tecnico/impiantistica, non solo del nucleo centrale dell'Impianto, ma anche a monte e, soprattutto a valle dello stesso, non è in alcun modo paragonabile a quella dei meri Trituratori.

Si tralascia, il fatto, altrettanto palese, che anche in termini di Emissioni prodotte (ad es.: in aria), gli Impianti non sono assolutamente confrontabili e non si comprende la *ratio legis* di assoggettare alle complessità dell'AIA Impianti già Autorizzati, il cui impatto ambientale è, di fatto, limitatissimo. L'intenzione del legislatore UE era ben diversa.

Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998

Con riferimento alla Tipologia 3.2 (Rifiuti costituiti da Rottami di Metalli Non Ferrosi o loro Leghe) si riporta qui di seguito uno stralcio della formulazione del relativo testo vigente (come modificato dal Decreto 5 aprile 2006, n. 186):

"3.2.3 Attività di recupero:

20145 Milano – Via Giotto, 36 – Telefoni +39.02.76008807 – 76008824 – Fax +39.02.781027
Partita iva 07480820963 – www.assofermet.it – assofermet@assofermet.it



- a) recupero diretto in impianti metallurgici [R4];
- b) recupero diretto nell'industria chimica [R4];
- c) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]: omissis...".

In breve, si evidenzia che a parte la Selezione, il Trattamento previsto per giungere alla "produzione" di MPS (Materie Prime Seconde) con le caratteristiche di cui al successivo Punto 3.2.4 lett. c) "materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO" è definito come "eventuale", vale a dire, non è obbligatorio e va quindi effettuato se necessario/indispensabile, a seconda dei casi concreti, al fine ottenere del Rottame conforme ai criteri ambientali ivi previsti nel prosieguo della lett. c), rispondente alle Specifiche merceologiche di Settore.

Anche la Tipologia 3.1 (relativa ai Rifiuti costituiti da Rottami di Ferro, Acciaio e Ghisa) è strutturata nel medesimo modo (ma superata, a partire dal 9 ottobre 2014, dai Criteri dettati dal Regolamento UE n. 333/2011, che vedremo più oltre).

Premesso quanto sopra, si rammenta, infine, parafrasando l'articolo 3 (Recupero di materia), comma 1, del D.M. in parola, che secondo quest'ultimo le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di materia devono garantire l'ottenimento di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate e, in particolare, le materie prime secondarie ottenute dal recupero dei rifiuti individuati non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle delle materie ottenute dalla lavorazione di materie prime vergini.

Il comma 8-quinquies dell'Art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006

Con la Legge n. 116/2014 (Legge di Conversione del Decreto-Legge "Competitività" - D.L. n. 91/2014), il Legislatore ha riconosciuto, indiscutibilmente, anche se con grave ritardo, il rapporto esistente tra i nuovi Regolamenti UE in materia di "End of Waste" e la normativa italiana di settore:

- ovverossia, i Rifiuti Cessano di essere tali se vengono rispettati i Criteri e le prescrizioni dei Regolamenti UE (tra cui l'Attestato di un Ente di Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità e la predisposizione della Dichiarazione di Conformità).

Il testo della disposizione in parola (Articolo 13) introduce all'articolo 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anche il seguente significativo comma, a nostro avviso utile al fine di dirimere la questione in esame:

- “8-quinquies. L’operazione di recupero puo’ consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinche’ gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Omissis...”.

Le Disposizioni dell’articolo 184-ter c.2 d.Lgs. n. 152/2006

Alla luce del Regolamenti UE in esame e delle disposizioni da essi previste, oltre a quanto più sopra previsto dal comma 8-quinquies dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per completezza, si rammenta che già da anni anche all’interno dell’apposito articolo dedicato alla “Cessazione della qualifica di rifiuto” (Art. 184-ter, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006), si ricava una disposizione di carattere generale, del medesimo tenore letterale, secondo la quale l’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati (nel caso di specie direttamente dal legislatore comunitario), derivante da uno dei “considerando” (alla fine del 22° - ultimo trattino) della vigente Direttiva comunitaria quadro sui Rifiuti (2008/98/CE).

Analogamente a quanto sopra, si ritiene, infatti, che anche tale previsione, di livello generale (dedicata non solo, quindi, agli Operatori in Regime semplificato di Recupero, come nel caso del comma 8-quinquies), una volta esperiti gli Obblighi di Monitoraggio (Controllo) disposti dai Regolamenti UE, debba essere tenuta nella debita considerazione dalle Autorità competenti, applicandola proprio nei casi in cui non risulti necessario lo svolgimento di Operazioni di Recupero particolari, in quanto il Rottame (Rifiuto), già in fase di Ingresso, rispetta sostanzialmente i Criteri qualitativi previsti in uscita dai Regolamenti medesimi.

Il Regolamento UE n. 333/2011

Com’è noto, il Regolamento n. 333/2011 è il primo Regolamento emanato in materia di “End of Waste” dall’Unione Europea, riconoscendo, implicitamente, l’indiscussa importanza del nostro Settore nel panorama del Recupero dei Rifiuti in generale.

L’elaborazione del testo (Bozze) è stata interamente seguita da vicino da ASSOFERMET, che ha partecipato in prima persona alle riunioni presso il JRC di Siviglia (in misura analoga ciò è avvenuto per il Regolamento UE n. 715/2013).

Il Regolamento in parola, individua i Criteri comunitari ai fini della Cessazione dello Status di “Rifiuti” (End of Waste) dei Rottami di Ferro, Acciaio e Alluminio (e sue leghe) previa effettuazione di Operazioni di Recupero (previste, nel dettaglio, al Punto 3. degli Allegati I e II - “Processi e tecniche di trattamento”), al fine di poterne consentire l’impiego alla stessa stregua di altre materie prime, in siderurgia (prevalentemente nell’elettrosiderurgia), fonderia e/o nella metallurgia secondaria del Settore dell’alluminio.

A tale proposito, si ritiene tuttavia opportuno fare subito un inciso che ha notevole importanza per la soluzione del dubbio interpretativo in questione e cioè che il

20145 Milano – Via Giotto, 36 – Telefoni +39.02.76008807 – 76008824 – Fax +39.02.781027
Partita iva 07480820963 – www.assofermet.it – assofermet@assofermet.it

Regolamento individua espressamente come Operazioni di Recupero (cioè Processi e Tecniche di trattamento) qualsiasi Trattamento Meccanico necessario per la preparazione del Rottame ai fini dell'Utilizzo Finale Direttamente in acciaieria, fonderia o nella metallurgia dei non ferrosi.

Il testo del Regolamento UE n. 715/2013 è ovviamente uguale e riporta anch'esso l'aggettivo "necessario".

E' altresì notorio che i Rottami in parola, per poter essere considerati non più dei "Rifiuti", a prescindere dai predetti Trattamenti, dovranno comunque rispondere:

- non solo alle Specifiche merceologiche esistenti e conosciute (o a quelle del Cliente), richiamate in modo generico dal Regolamento;
- ma anche, in primis, soprattutto ai Criteri/Parametri introdotti per il Rottame in uscita come "Non Rifiuto" (a cui si rinvia per la lettura).

Testo parafrasato del Regolamento UE n. 333/2011

Criteri costituiti da Processi e Tecniche di trattamento

I Rifiuti utilizzati come materiale dell'Operazione di Recupero devono essere trattati in conformità ai Criteri di cui al punto 3 dell'Allegato I (quanto segue, in modo analogo nell'Allegato II, per quanto riguarda il Rottame di Alluminio e sue leghe).

Trattasi delle Operazioni di Recupero vere e proprie prescritte dal Regolamento e cioè:

- i Rifiuti sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi, oppure i Rifiuti in entrata sono sottoposti a un Trattamento per separare i Rottami di ferro e acciaio dagli elementi non metallici e non ferrosi;
- sui Rifiuti sono stati portati a termine tutti i Trattamenti Meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, ecc..., l'elenco di tali operazioni non ha carattere esaustivo) necessari per preparare i Rottami metallici al loro Utilizzo Finale Direttamente nelle Acciaierie e nelle Fonderie.

I Criteri previsti per il Rottame in uscita come "Non Rifiuto"

I Rottami di Ferro e Acciaio ottenuti da Operazione di Recupero devono soddisfare i Criteri di cui al punto 1 dell'Allegato I (per i Rottami di Alluminio vedere l'allegato II), vale a dire:

- i Rottami devono essere suddivisi per Categorie, in base alle Specifiche del cliente, alle Specifiche settoriali o ad una Norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici nelle Acciaierie e nelle fonderie;

- la quantità totale di materiali estranei (sterili) nei Rottami (Partite-Lotti) è uguale o sotto \leq al 2 % in peso.

La Dichiarazione di Conformità

- Il Produttore è tenuto a stilare (a sua scelta, anche in formato elettronico), per ciascuna Partita (Lotto) di Rottami metallici, una Dichiarazione di Conformità che attesta il rispetto dei suddetti Criteri di Cessazione della qualifica di "Rifiuto", in base al modello di cui all'Allegato III del Regolamento.
- Il Produttore trasmette la Dichiarazione di Conformità al Detentore successivo della Partita (Lotto) di Rottami metallici.
- Il Produttore conserva una copia della Dichiarazione di Conformità per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle Autorità competenti che la dovessero richiedere.

Ciò premesso, tenuto conto della complessità della materia in esame, ritenendo di aver fornito risposta ai dubbi sorti su questo specifico tema, nello spirito che da sempre contraddistingue l'operato di questa Associazione nata nel lontano 1948, di massima collaborazione e disponibilità con le Autorità competenti, ci si augura che le disposizioni più sopra richiamate possano consentire all'ex Provincia di Firenze di superare le problematiche sollevate nei confronti di EFFEMETAL in sede di rilascio dell'AIA.

Con i migliori saluti.

ASSOFERMET
(Luca Carbonoli)
Vice Direttore



